



Consulta Torinese per la **Laicità** delle Istituzioni

aderente a
EHF-FHE: European Humanist Federation

La legge sugli oratori: discriminazione nei confronti degli “oratori” laici

La legge nazionale sugli oratori

La "legge sugli oratori" (L. 206/2003 "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo") fu presentata alla Camera dei Deputati nel 2001 da Luca Volonté, Rocco Buttiglione ed altri parlamentari dell'Udc. La legge ricevette un consenso da parte di tutte le forze politiche parlamentari, ad esclusione di S.D.I., Comunisti italiani, Rifondazione Comunista e Verdi.

La proposta di legge iniziale prevedeva agevolazioni normative, finanziarie e fiscali per i soli oratori cattolici. In sede di Commissione fu la stessa CEI (Conferenza Episcopale Italiana) a chiedere di estendere tali benefici anche alle altre confessioni religiose con le quali lo Stato avesse stipulato un'intesa.

La legge fu costruita sul modello di alcune leggi regionali emanate da giunte di centro-destra (Lazio, Lombardia, Abruzzo, Piemonte e Calabria) e sanciva il riconoscimento e l'incentivazione da parte dello Stato della funzione educativa e sociale svolta nelle comunità locali grazie alle attività di oratorio o simili, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici delle Chiese (non solo quella Cattolica) con le quali lo Stato avesse stipulato intese.

Le disposizioni attraverso le quali si concretizzava il riconoscimento previsto dalla legge riguardavano in sostanza gli immobili e le attrezzature fisse dove e attraverso le quali si realizza l'attività di oratorio: si consideravano esenti dalla tassa comunale gli immobili, al pari dell'edificio di culto e si prevedeva che lo Stato e tutti gli enti locali potessero concedere agli oratori attrezzature e immobili in uso gratuito. Ulteriori e più specifiche agevolazioni o finanziamenti da prevedere ai fini del riconoscimento delle attività dell'oratorio erano rimandati dal legislatore alle Regioni, che ne erano divenuti titolari secondo la riforma della Costituzione. Il mancato introito da parte dei comuni derivante dall'esenzione dall'ICI sui locali degli oratori, sancito dalla stessa legge 206 e calcolato in 2,5 milioni di euro annui, veniva coperto interamente dallo Stato.

La vera novità della legge consisteva, in sostanza, nell'utilità sociale riconosciute alle attività di oratorio senza doverle “travestire” o trasformare in altre specifiche funzioni sociali. La legge specificava trattarsi di un provvedimento che si inseriva nel contesto attuativo della Legge 328 dell'8/11/2000 relativo al riordino della materia dei servizi sociali; tale legge prevede (all'art.1, comma 4), che “lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali riconoscano e agevolino degli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Dunque gli oratori erano già previsti, al pari di altri enti, nella nuova legge sui servizi sociali. Ma, come dichiarò Don Mauro Rivella della CEI, “... è così evidenziato l'innegabile contributo arrecato dalla rete capillare degli oratori alla prevenzione del disagio minorile e alla promozione dei valori della solidarietà sociale, senza misconoscerne la peculiarità che deriva dalla loro genetica connotazione confessionale.” In base a tali considerazioni, una legge specifica per gli oratori era da ritenersi superflua o, peggio, discriminatoria nei confronti degli enti non religiosi.

Le leggi regionali

La Legge n. 206/2003 affidava alle Regioni il compito di dare maggiore concretezza alle indicazioni nazionali: nel corso degli anni hanno provveduto ad emanare leggi regionali in materia LOMBARDIA, LAZIO, CALABRIA, ABRUZZO, PIEMONTE, MOLISE, FRIULI VENEZIA GIULIA, PUGLIA, LIGURIA, UMBRIA, CAMPANIA, VENETO, MARCHE e VALLE D'AOSTA.

La Legge Regionale Piemontese n. 26 dell' 11/10/2002

Il 31 ottobre 2002, il Consiglio Regionale del Piemonte approvò una legge regionale sul "Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività' di oratorio." La proposta di legge iniziale, presentata dai consiglieri del CDU Deorsola e Costa e sottoscritta, fra gli altri, anche dai consiglieri Angeleri, Botta, Cattaneo e Brigandì, prevedeva il finanziamento dei soli oratori parrocchiali cattolici e gli emendamenti presentati dai vari gruppi della sinistra in Commissione avevano fatto sì che i benefici della legge venissero estesi anche a strutture analoghe degli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, richiesta che nell'iter della legge nazionale era stata avanzata dalla stessa CEI.

La proposta di legge venne approvata dalla maggioranza di centrodestra del Presidente Ghigo, a cui si aggiunsero i voti della Margherita e dei DS, mentre si espressero con voto contrario SDI, Radicali, Comunisti Italiani, Verdi e Rifondazione Comunista. La legge riconosceva la funzione educativa della parrocchia, ne favoriva la partecipazione agli organismi regionali e ne promuoveva l'azione per la diffusione dello sport, la promozione di attività' culturali nel tempo libero, per prevenire e contrastare l'emarginazione sociale, il disagio anche a causa di handicap e la devianza in ambito minorile.

"Investiremo un milione di Euro ogni anno", aveva assicurato la giunta regionale di centrodestra piemontese al momento dell'approvazione della legge a favore delle attività degli Oratori e la "promessa" fu mantenuta. I numeri parlarono, inoltre, di un interesse crescente da parte degli enti beneficiari e soprattutto degli Oratori cattolici, che continuano a catalizzare la stragrande maggioranza dei contributi. Basta pensare che i progetti presentati al bando 2004 superarono quelli dell'anno precedente: da 259 si passò a 323 iniziative candidate a contributo; nel 2005 il numero delle domande crebbe ulteriormente. Il meccanismo di finanziamento è semplice: l'Amministrazione regionale eroga i contributi ai diversi enti accreditati e poi sono questi ultimi, al proprio interno, a suddividere la somma tra le strutture che hanno predisposto un progetto. Tra i principali interventi la formazione degli educatori o l'estate ragazzi, ma ci sono anche iniziative di integrazione multietnica, di musica, teatro, sport, lotta all'emarginazione.

La nuova maggioranza di centrosinistra, dal 2005 ad oggi, ha portato dapprima a 2 milioni di euro all'anno gli stanziamenti a favore degli oratori (nel 2007) ed infine, a 4 milioni di euro (nel 2008, confermati nel 2009 ed annunciati per il 2010).

Infine vale la pena accennare come agli oratori siano riconducibili nelle sue diverse forme la legislazione in materia di promozione sociale (Legge 383/2000, L.R. Piemonte 7/2006), sportiva (LR 93/95), culturale (LR 58/07), giovanile (L.R. 16/96) e come spesso le Amministrazioni Locali intervengano in un rapporto privilegiato con contributi, finanziamenti .

Le leggi sugli oratori (nazionale e regionali) rappresentano un atto grave dal punto di vista dei principi, in quanto assegnano finanziamenti specifici ad enti esclusivamente religiosi, penalizzando in modo ingiustificato analoghi enti di tipo non confessionale, che pure esistono a livello nazionale e regionale, e che posseggono tutte le competenze professionali e le strutture adatte a svolgere un ruolo analogo a quello svolto dagli oratori confessionali.

Chiediamo pertanto con forza ai futuri Giunta e Consiglio regionali di approvare una nuova legge, analoga in tutto e per tutto alla precedente, che affianchi la legge regionale sugli oratori, estendendone i benefici anche ad analoghe strutture non religiose.